



COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE
Città Metropolitana di Venezia

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

SINTESI AD USO DEL CITTADINO

OCCUPAZIONE DEI SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO
E' vietata l'occupazione abusiva di suolo pubblico o privato aperto al pubblico.

NETTEZZA, DECORO ED ORDINE DEI CENTRO ABITATO

Tutte le cose, i manufatti, i luoghi privati, aperti o esposti al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti ed in stato decoroso dalle rispettive proprietà.
E' vietata qualsiasi forma di imbrattamento, lordamento e/o danneggiamento del suolo.

**PULIZIA DELLE AREE IN CONCESSIONE E DELLE AREE ANTISTANTI I
NEGOZI E GLI ESERCIZI PUBBLICI**

E' proibito agli esercenti di negozi, pubblici esercizi, chioschi, botteghe, laboratori e simili, ai venditori ambulanti e quant'altri occupino, a qualsiasi titolo, aree pubbliche o di pubblico passaggio o aree antistanti le stesse, gettare, lasciar cadere o dar causa che cada o abbandonare alcun residuo o rifiuto al suolo.

I suddetti esercenti sono tenuti a mantenere pulite le aree circostanti i loro locali o impianti.

TENUTA DELLE AREE SCOPERTE

Fatto salvo quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio, tutte le aree scoperte site nel contesto dell'aggregato urbano e fino ad una distanza di 500 metri dall'abitato stesso devono essere tenute, a cura delle rispettive proprietà, costantemente sgombre da depositi di immondizie e rifiuti di ogni sorta: *(inoltre)*
- tutte le aree scoperte non coltivate site all'interno dell'aggregato urbano, devono essere tenute sempre sfalciate e sgombre da qualsiasi materiale e/o rifiuto;
In caso di inottemperanza sarà proceduto d'ufficio ai lavori di sfalcio, recinzione, pulizia e sgombero con spese a carico degli inadempienti, previa diffida.

LAVATURA ED ESPOSIZIONE DI BIANCHERIA E PANNI

E' vietato lavare, distendere o appendere biancheria, panni, tappeti e simili in aree pubbliche o private aperte al pubblico. E' vietato inoltre a tale fine:

1- tendere funi aeree attraversanti le vie o piazze o altri luoghi aperti al pubblico;

2- lasciar gocciolare o far cadere dai piani superiori degli edifici acqua o qualsiasi altro liquido sulla pubblica via.

BATTITURA DI PANNI E TAPPETI

E' vietato scuotere, spolverare e battere su suolo pubblico o privato aperto al pubblico o dalle finestre e dai terrazzi, tappeti, indumenti, stuoie, stracci, materassi e simili.

PULIZIA DEI PORTICI, DEI CORTILI E DELLE SCALE

I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio e pertinenza degli edifici aperti su spazi pubblici, ad uso pubblico o comunque in vista della pubblica via, devono essere mantenuti puliti a cura dei proprietari o degli inquilini, salvo occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili.

SGOMBERO DELLA NEVE E FORMAZIONE DEL GHIACCIO

I proprietari, gli inquilini delle case, gli esercenti dei negozi, laboratori ed esercizi pubblici hanno l'obbligo di sgomberare dalla neve e/o dal ghiaccio i marciapiedi antistanti gli immobili di rispettiva competenza. E' vietato depositare o scaricare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati o gettare o spargerci acqua che possa gelare.

EMISSIONI DI ESALAZIONI, FUMO E POLVERE

E' proibito sollevare polveri, provocare esalazioni di fumo, pulviscolo, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino inconvenienti. Coloro che per motivo inerente la loro attività devono compiere operazioni che possono sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare inconvenienti.

E' vietato bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio o altro materiale quando ne possano derivare inconvenienti al vicinato o a luoghi di pubblico transito.

ATTI CONTRARI ALLA NETTEZZA DEI PUBBLICO SUOLO, AL DECORO E ALLA MORALITÀ

1) E' vietato dormire, sdraiarsi o salire con i piedi sulle panchine, sdraiarsi a terra, calpestare o sedersi sulle aiuole, nonché sostare e fermarsi sugli spazi erbosi dei giardini pubblici o aiuole con qualunque tipo di veicolo.

2) E' del pari vietato arrampicarsi sui monumenti, sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici, sulle fontane e sui fanali della pubblica illuminazione.

GIOCHI SU AREA PUBBLICA E PRIVATA

In tutto il territorio del Comune resta vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico:

- calciare lattine, bottiglie o altro;
- lanciare "gavettoni d'acqua" o palloncini riempiti di acqua o altri liquidi;

- eseguire qualsiasi gioco o pratica sportiva non autorizzati/a fuori dagli appositi spazi, che possano costituire disturbo alla quiete del vicinato.

CIRCOLAZIONE E TRASPORTO DI ANIMALI

E' vietata la circolazione di animali pericolosi se non rinchiusi in apposite ed idonee gabbie. I cani senza museruola o guinzaglio, vaganti nel territorio del Comune, saranno accalappiati e trattenuti a spese dei proprietario.

I cani a guardia di case, orti, giardini e poderi, dovranno essere tenuti in modo che non possano aggredire o recare danno ai passanti.

In caso di defecazione sui marciapiedi, sul fondo stradale delle vie e delle piazze, nei giardini e aiuole od in altri luoghi soggetti a calpestio pedonale, coloro i quali hanno in custodia anche temporanea l'animale sono tenuti alla immediata pulizia degli escrementi.

QUIETE PUBBLICA

Nelle abitazioni civili le sorgenti sonore (apparecchi radio, televisori, magnetofoni e simili, nonché elettrodomestici e utensili) non possono arrecare disturbo al vicinato, in particolare i suoni e/o rumori non devono propagarsi all'esterno dopo le ore 22.00 e fino alle ore 08.00; tale limitazione viene estesa anche dalle ore 13.00 alle ore 16.00, nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre.

I medesimi obblighi sono estesi a tutti coloro che usano simili strumenti o apparecchi portatili o installati su veicoli.

In tutto il centro abitato, nel periodo 10 maggio 30 settembre, l'uso di attrezzature, macchinari e/o impianti che propaghino rumore in modo tale da arrecare disturbo al vicinato, devono sospendersi dalle ore 12.00 alle ore 16.00 e dalle ore 19.30 alle ore 08.00; nel restante periodo dell'anno dalle ore 19.00 alle ore 08.00 e dalle ore 12.00 alle ore 13.00.

E' vietato provocare disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone con grida, schiamazzi, cori o con malgoverno di animali.

Sono altresì vietati nel centro abitato gli spari, gli scoppi e l'accensione di artifici pirotecnici, salvo deroghe autorizzate in occasione di particolari festività.

ESERCIZIO DEI MESTIERI, ARTI E INDUSTRIE

Le officine, le autorimesse per le riparazioni di autoveicoli e motocicli, le segherie e gli altri locali esercitanti mestieri rumorosi o incomodi non potranno arrecare disturbo dalle ore 19.30 alle ore 08.00 e dalle ore 12.00 alle ore 15.00 nel periodo 1° maggio - 30 settembre, ad esclusione delle zone per l'artigianato; nel restante periodo dell'anno detti mestieri non potranno arrecare disturbo dalle ore 19.00 alle ore 08.00 e dalle ore 12.00 alle ore 13.00.

Le attività di cantiere potranno essere esercitate nel periodo 1° maggio - 30 settembre, dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00.

Nel restante periodo dell'anno le attività di cantiere non potranno arrecare disturbo dalle ore 19.00 alle ore 8.00 e dalla 12.00 alle 13.00.

Gli interventi d'urgenza o di emergenza, limitati nel tempo, dovuti a particolari necessità che per loro intrinseca natura provochino scuotimenti, emissioni di fumo, di vapori, di polveri, di gas ecc. e/o per gli strumenti usati (martelli pneumatici, elettro-demolitori, seghe, levigatrici, smerigliatrici, compressori, ecc.), arrechino molestia o disturbino le occupazioni ed il riposo delle persone dovranno essere autorizzati dal Sindaco.

ORARI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ MUSICALI DEI PUBBLICI ESERCIZI

Fatto salvo quanto previsto dall'apposita normativa di settore, nei locali pubblici o all'aperto, le sorgenti sonore fisse o elettroacustiche, ovvero le manifestazioni musicali (concerti, piani bar, audizioni e simili) che immettono suoni nell'ambiente esterno e/o abitativo possono tenersi dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 23,00.

Nel periodo 01 giugno - 20 agosto il limite serale è prorogato alle ore 24,00.

Ai fini del precedente comma vengono considerati ambiente esterno il marciapiede pubblico, le vie pubbliche antistanti gli esercizi, i locali destinati ad altre attività e le abitazioni private confinanti e non. Il Sindaco, con apposito provvedimento, potrà modificare gli orari e i periodi a seconda delle necessità.

DETTENZIONE DI CANI O ALTRI ANIMALI NELLE ABITAZIONI

E' vietata nei centri abitati, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini di cani o di altri animali che disturbino la quiete pubblica con insistenti latrati, guaiti o altro.

Nel caso sopraddetto, gli agenti di Polizia Municipale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario e/o del detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo.

EMISSIONI DI SUONI DA SORGENTI (NON FISSE) TEMPORANEE

Per l'impiego di macchine da giardinaggio con motore a scoppio, sono consentiti, in tutto il centro abitato, nel periodo 1° maggio-30 settembre dalle ore 09.00 alle 19.30 con interruzione pomeridiana dalle ore 12.00 alle ore 16.00.

Nel restante periodo dell'anno, quanto sopra è consentito dalle ore 08.00 alle ore 19.00 con sospensione dalle ore 12.00 alle 13.00.

Per lo svolgimento delle attività sportive o ricreative rumorose è ammesso dalle ore 08.00 alle ore 23.00 e nel periodo 10 maggio-30 settembre dalle ore 08.00 alle ore 23.30 con interruzione pomeridiana dalle ore 13.00 alle ore 16.00.

Il Sindaco con apposito provvedimento potrà modificare tali orari e periodi.